

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento (UE) N. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di

garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento europei;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);

VISTO il Regolamento (Ue) 2018/848 del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2020/2146 Della Commissione del 24 settembre 2020 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e

del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

VISTO il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/2027 per l'Italia approvato con decisione della Commissione europea del 02 dicembre 2022

VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione del 2.12.2022 che approva il piano strategico della PAC 2023- 2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

VISTO il D.A. n. 12/Gab./2023 con cui è istituito per la Sicilia il Comitato di Monitoraggio Regionale per monitorare l'attuazione degli elementi regionali nell'ambito del piano strategico della PAC per il periodo 2023/2027.

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 149 del 30-03-2023 Piano Strategico della PAC 2023-2027. Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale Sicilia (CSR);

CONSIDERATO quanto previsto dal Regolamento (Ue) 2018/848 del 30 maggio 2018 relativamente alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e con specifico riferimento al comma 2 dell'art. 22 "*Adozione di norme eccezionali di produzione*" che recita testualmente: " uno Stato membro abbia formalmente riconosciuto un evento come calamità naturale di cui all'articolo 18, paragrafo 3, o all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013, e tale evento renda impossibile il rispetto delle norme di produzione stabilite dal presente regolamento, tale Stato membro può concedere deroghe alle norme di produzione per un periodo limitato e fino a quando la produzione biologica potrà essere ripristinata, fermi restando i principi di cui al capo II e gli eventuali atti delegati adottati conformemente al paragrafo 1".

CONSIDERATO quanto previsto dal Regolamento Delegato (UE) 2020/2146 della Commissione del 24 settembre 2020 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica con specifico riferimento all'articolo 1 "*Riconoscimento delle circostanze calamitose*", all'articolo 2 "*Condizioni per la concessione delle deroghe*" e al comma 3 dell'art. 3 "*Deroghe specifiche al regolamento (UE) 2018/848*" che recita "*In deroga all'allegato II, parte II, punto 1.4.1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, in caso di perdita della produzione di mangimi o di imposizione di restrizioni, gli animali possono essere nutriti con mangimi non biologici anziché con mangimi biologici o in conversione*";

VISTO il D.P.R. n. 503 del 01/12/1999 recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

VISTO il D.P. Reg. n. 444 del 13/02/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Dario Cartabellotta, in esecuzione della Delibera di Giunta n. 91 del 10/02/2023, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

VISTO il D.D.G. n. 2432 del 14/06/2022 con il quale è stato conferito al Dott. Maurizio Varagona l'incarico di Dirigente del Servizio 1 – del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura;

VISTA la legge regionale 15/05/2000, n. 10;

- VISTA** la Deliberazione di G.R. n. 37 del 9 febbraio 2024 con la quale la Giunta di Governo della Regione Sicilia ha dichiarato lo stato di calamità naturale da siccità severa nell'intero territorio regionale;
- VISTA** la Deliberazione di G.R. n. 51 del 20.02.2024, con cui è stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13, lo stato di crisi e di emergenza regionale per interventi d'aiuto agli allevatori colpiti dalla siccità e per la salvaguardia della zootecnia, in coerenza con le attività da svolgere nell'intero territorio regionale;
- VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 113 del 16 maggio 2024, che ha dichiarato, per la durata di dodici mesi, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di grave deficit idrico nel territorio della regione Sicilia;
- VISTA** la Deliberazione di G.R. n. 226 del 17 giugno 2024 recante “Riconoscimento, ai sensi del Regolamento UE 2021/2116, delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali che, a partire dal primo luglio 2023 al maggio 2024, hanno interessato il territorio della Regione Siciliana;
- VISTA** la comunicazione della Commissione al Consiglio COM(2024) 225 final del 30 maggio 2024 “sulla forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui al regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune” che fornisce chiarimenti in merito all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116, che consente l'applicazione della clausola di forza maggiore e di circostanze eccezionali sulla base di una zona anziché di una valutazione caso per caso;
- VISTO** Il D.M. n. 341575 del 29/07/2024 “Riconoscimento, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2116, delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nella Regione Sicilia e modifica degli allegati ai decreti 30 settembre 2020, prot. 9194017 e 27 settembre 2023, prot. 525633”
- VISTO** Il D.M. n. 614322 del 21/11/2024 “Decreto di impegno e contestuale liquidazione a favore della Regione Sicilia ai sensi del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101. Interventi compensativi dei danni causati dalla siccità anno 2024”.
- VISTO** il D.D.G. 388 del 06/02/2024 e s.m.i. di concessione, agli operatori biologici titolari di allevamenti zootecnici ricadenti nei Comuni del territorio regionale siciliano interessati dalla siccità, dell'autorizzazione per l'acquisizione in deroga di foraggi/mangimi non biologici per l'intera durata dell'anno 2024;
- CONSIDERATO** che il territorio della Sicilia nell'anno 2024 è stato interessato da siccità caratterizzata dalla quasi totale assenza di piogge in tutta la Regione e che ha colpito in maniera rilevante il patrimonio vegetale e zootecnico di numerose aziende agricole biologiche site nel territorio siciliano, con significativi danni che hanno investito anche le strutture aziendali e le scorte di mangimi per gli allevamenti zootecnici;
- CONSIDERATO** che nel contesto di crisi e di emergenza conseguente alla gravità della siccità verificatasi, risulta particolarmente difficoltoso il reperimento di foraggio di provenienza biologica;
- RITENUTO** che, per l'attuale stato emergenziale dell'agricoltura siciliana, occorre attuare procedure amministrative che consentano alle aziende zootecniche di reperire ed acquistare

con la massima urgenza foraggi/mangimi non biologici;

VISTI il comma 2 dell'art. 22 del Regolamento (Ue) 2018/848 del 30 maggio 2018 e gli artt, 1, 2 e del comma 3 dell'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2020/2146 della Commissione del 24 settembre 2020;

RITENUTO che secondo quanto previsto dal comma 2 art. 10 del D.M.229771 del 20/05/2022 l'autorità competente responsabile della concessione delle deroghe pertinenti di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/2146 della Commissione del 24 settembre 2020 è la Regione territorialmente competente;

RITENUTO che per le predette aziende può essere riconosciuta, dai rispettivi Organismi di Controllo Biologico, l'acquisizione di foraggi/mangimi non biologici, in applicazione di quanto previsto al comma 2 dell'art. 22 del Regolamento (Ue) 2018/848 del 30 maggio 2018 e dagli artt, 1, 2 e dal comma 3 dell'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2020/2146 della Commissione del 24 settembre 2020 e quindi in deroga a quanto ordinariamente previsto dalla normativa sull'agricoltura biologica,

RITENUTO che il presente provvedimento non si possa estendere all'acquisto di foraggi/mangimi convenzionali contenenti OGM atteso che l'articolo 11 del Regolamento (Ue) 2018/848 del 30 maggio 2018 vieta l'uso di OGM negli alimenti o nei mangimi o come alimenti, mangimi, coadiuvanti tecnologici, prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti, materiale riproduttivo vegetale, microrganismi o animali in produzione biologica;

RITENUTO che la deroga per l'acquisizione di foraggi/mangimi non biologici di cui sopra può essere riconosciuta alle aziende agricole biologiche ricadenti nel territorio regionale per l'intera durata dell'anno 2025 e limitatamente alla quantità foraggera venuta a mancare nella disponibilità aziendale a seguito della siccità del 2024;

RITENUTO che i potenziali beneficiari della deroga alle ordinarie norme del Regolamento n. 848/2018 del 30 maggio 2018 sull'acquisizione di prodotti in regime di assoggettamento al sistema di controllo biologico, devono risultare, alla data della richiesta della deroga, non esclusi dal suddetto sistema e devono presentare all'Organismo di controllo Biologico a cui si sono assoggettati un'apposita istanza secondo il modello "allegato A" alla presente disposizione;

RITENUTO che l'Organismo di controllo Biologico, acquisita la richiesta di deroga, dovrà valutare la sussistenza delle condizioni per il rilascio della deroga limitatamente alle quantità di foraggio non biologico il cui acquisto si è reso necessario a causa della siccità;

TENUTO CONTO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

CONSIDERATO che sarà assolto l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento previsto dall'art. 98 comma 6, della legge regionale n. 9 del 07 maggio 2015;

A TERMINE delle vigenti disposizioni di legge;

DECRETA

Art.1

Per le considerazioni espresse nelle premesse, **viene concessa agli operatori biologici**, titolari di allevamenti zootecnici ricadenti nei Comuni del territorio regionale siciliano interessati dalla siccità, che avanzano richiesta di deroga, **l'autorizzazione per l'acquisizione di foraggi/mangimi non biologici per l'intera durata dell'anno 2025.**

Si precisa che, come previsto dall'articolo 11 del Regolamento (Ue) 2018/848 del 30 maggio 2018, le deroghe di cui al presente provvedimento non si estendono all'acquisto di foraggi/mangimi convenzionali contenenti OGM.

Art.2

Gli operatori biologici interessati al rilascio della deroga di cui all'art. 1, dovranno presentare apposita richiesta di deroga tramite PEC all'Organismo di controllo Biologico a cui sono assoggettati secondo il modello “allegato A” del presente decreto. In particolare l'istanza dovrà essere accompagnata da:

1. copia del documento d'identità del sottoscrittore dell'istanza in corso di validità;
2. scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornata.

L'operatore biologico richiedente la deroga dovrà, inoltre, dichiarare nell'istanza, con riferimento agli eventi siccitosi che hanno interessato la propria azienda agricola, le quantità di foraggi/mangimi non biologici di cui necessita.

Art.3

L'istanza di cui all'art.2, presentata all'Organismo di controllo Biologico, sarà sottoposta alle valutazioni di quest'ultimo che potrà a sua volta richiedere integrazioni alla documentazione presentata, riservandosi comunque la facoltà di prevedere appositi sopralluoghi nelle aziende agricole finalizzati all'accertamento dei requisiti necessari per il rilascio della deroga.

Art. 4

Gli Organismi di Controllo Biologico trasmetteranno alle ditte gli esiti delle valutazioni sulle istanze presentate. I predetti esiti corrispondono a tutti gli effetti, alla concessione o all'eventuale diniego della deroga richiesta dagli operatori. Pertanto gli operatori biologici di cui all'art. 1, per l'acquisto di foraggi/mangimi non biologici, non dovranno attendere la valutazione della richiesta di deroga da parte del Servizio 1 del Dipartimento Regionale Agricoltura.

Art. 5

Gli Organismi di Controllo Biologico dovranno trasmettere, settimanalmente, al Servizio 1 del Dipartimento Regionale Agricoltura, un elenco delle ditte che hanno fatto richiesta di deroga, unitamente ai singoli pareri sull'opportunità di accoglimento delle richieste di deroga presentate dalle ditte.

Quanto sopra al fine di consentire all'Amministrazione Regionale di adempiere a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 10 del DM 20 maggio 2022, n. 229771.

Art. 6

Il modello di richiesta di deroga “allegato A” viene allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 7

Il presente provvedimento viene trasmesso al competente Ufficio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, come previsto dal comma 3, art. 10 del DM 229771/2022.

Art. 8

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale Agricoltura, ai fini dell'obbligo di pubblicazione online previsto dall'art. 98 comma 6, della legge regionale n. 9/201.

Palermo, lì 16/01/2025

**Il Dirigente Generale
Dario Cartabellotta**

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3
comma 2 del D.LGS n. 39/1993 e ss.mm.ii

Allegato A

Spett. OdC _____

OGGETTO: Regione Siciliana, Dipartimento Regionale Agricoltura, D.D.G. n. 203 del 16/01/2025 richiesta di deroga per l'acquisizione di foraggi ed animali non biologici, in applicazione di quanto previsto al comma 2 dell'art. 22 del Regolamento (Ue) 2018/848 del 30 maggio 2018 e dagli artt. 1, 2 e dal comma 3 dell'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2020/2146 della Commissione del 24 settembre 2020 a seguito della siccità 2024.

 sottoscritt_ _____ nato/a
il _____ a _____ e residente a
_____ in qualità di titolare/rappresentante legale della
ditta _____ con sede nel Comune di
_____ Prov. _____ Via
_____ n. _____
_____ CUA A _____
Tel./Cell. _____ PEC: _____

_____ consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti,
uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non rispondenti a verità;

D I C H I A R A

- di avere preso visione del D.D.G. n. _____ del _____ pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale Agricoltura in data _____ e pertanto di essere a conoscenza delle condizioni previste dal suddetto decreto in merito alla deroga che può essere concessa per l'acquisizione foraggio/mangimi non biologici,
- che la propria azienda agricola biologica ricade nel territorio del comune di _____,
- di essere in possesso di fascicolo aziendale regolarmente aggiornato e validato, ai sensi dell'art. 9 del d.p.r. 503/99 e del D. Lgs. 99/2004;
- che la superficie complessiva dell'azienda è di ha _____, di cui a pascolo ha: _____;
- che il numero di capi di bestiame biologici allevati è pari a:

Bovini n. _____ razza _____ ;
Ovini . _____ razza _____ ;
Caprini n. _____ razza _____ ;
Equini n. _____ razza _____ ;
Suini n. _____ razza _____ ;
Apiari n. _____ razza _____ ;
_____ razza _____ ;

- che nell'anno 2024 ha utilizzato le seguenti quantità di foraggio/mangimi biologici:

Tipologia foraggio	Quantità di foraggio q.li

- l'indisponibilità sul mercato di foraggi/mangimi biologici e, al fine di ricostituire le scorte di foraggio andate perdute a causa della siccità,

**PER QUANTO SOPRA DICHIARATO
R I C H I E D E**

la deroga per l'acquisto di foraggi/mangimi non biologici con i seguenti riferimenti:

Data presunta dell'acquisto	Quantità di foraggio q.li	Tipologia foraggio

E SI IMPEGNA

a consentire l'accesso nelle proprie strutture aziendali al personale preposto ai controlli finalizzati all'accertamento di quanto dichiarato con la presente richiesta.

Data e Luogo _____

Firma

Ad ogni buon fine si allega:

- copia del documento di identità;
- scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornato;
- altra documentazione ritenuta utile: _____

Data e Luogo _____

Firma
